

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE COVIP DEL 25 GIUGNO 2026

NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199

– Art. 11, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies D.Lgs. n. 252/2005, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112 di conversione del D.L. 62/2026 -

A decorrere dal **1° luglio 2026**, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”) all’art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono state introdotte **due nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari**: la **rendita a durata definita** e i **prelievi liberamente determinabili**. A decorrere dal **31 ottobre 2026** entrerà in vigore un’ulteriore tipologia di prestazione pensionistica complementare: **l’erogazione frazionata del montante accumulato**.

Le nuove prestazioni sono riservate agli aderenti alle sole forme a contribuzione definita cui si applica il D.Lgs. n. 252/2005 e, pertanto, interessano anche agli iscritti del **Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo**, in possesso dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare.

**REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA
COMPLEMENTARE:**

1. Raggiungimento dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (pensione di vecchiaia o anticipata)
2. Periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari almeno a 5 anni (3 anni per chi si sposta in altro Stato UE)

Le scelte a disposizione degli iscritti che maturano il diritto alla **prestazione pensionistica di previdenza complementare** sono, quindi, le seguenti:

1. **CAPITALE**, fino ad un **massimo del 50% del montante finale accumulato** (nel computo dell’importo complessivo erogabile in forma capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro). E’ possibile richiedere il **capitale per l’intero ammontare**, nel caso in cui l’aderente sia un “vecchio iscritto” (iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione) oppure quando l’importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell’importo dell’assegno sociale INPS.
2. **RENDITA VITALIZIA**;
3. **RENDITA A DURATA DEFINITA**: prestazione erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua del beneficiario, calcolata in anni interi (arrotondati per difetto) secondo i coefficienti delle **tavole di mortalità ISTAT** vigenti alla data di richiesta della prestazione. Tale prestazione **non è legata alla sopravvivenza effettiva del beneficiario**: l’erogazione cesserà al termine del periodo stabilito per la sopravvivenza attesa. L’importo di ciascuna rata non è fisso, ma viene ricalcolato a ogni scadenza

dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare; l'importo è pertanto variabile in funzione dei risultati della gestione finanziaria;

4. **PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI:** prestazione che consente all'aderente di richiedere prelievi a propria scelta, per tempistica e importo, entro un limite massimo pari alla somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita a durata definita figurativa, calcolata con frazionamento annuale sulla vita attesa residua dell'aderente al momento della richiesta. Nell'ultimo anno di durata figurativa, puoi prelevare fino all'intero montante residuo.
5. **EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO IN UN PERIODO MINIMO DI 5 ANNI (richiedibile a partire dal 31 ottobre 2026):** prestazione costituita da un'erogazione rateale del montante accumulato per un periodo predeterminato, scelto dall'aderente, non inferiore a 5 anni, non collegato alla vita attesa residua del beneficiario. Al momento della richiesta, l'interessato deve indicare: a) il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni); b) la periodicità delle rate, in base alle opzioni offerte dal Fondo. Il meccanismo di calcolo delle rate è analogo a quello della rendita a durata definita: a ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante continua a essere investito e a variare in relazione all'andamento della gestione finanziaria.

FISCALITÀ

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue, pertanto, le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Sul montante post 2007 vi è la seguente importante differenza:

- RENDITA A DURATA DEFINITA E PRELIEVI → tassazione sostitutiva del 15% con aliquota decrescente di 0,30% in funzione degli anni di partecipazione successivi al quindicesimo, fino a giungere al 9%;
- EROGAZIONE FRAZIONATA IN MINIMO 5 ANNI → tassazione sostitutiva con aliquota del 20% ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari fino a limite del 15%.

* * *

Le tre nuove tipologie di prestazioni hanno le seguenti caratteristiche in comune, normativamente prescritte:

1. **sono alternative alla rendita vitalizia e non cumulabili con questa e tra loro.** È però possibile richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale, abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia;
2. una volta avviata la liquidazione, **la scelta effettuata non può essere revocata**, salvo optare per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia presso il Fondo oppure trasferendo il

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 Milano
C.F. 97073460152
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1089 il 23/11/1999

montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima;

3. dall'accesso alla prestazione, l'aderente **non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo** (trasferimenti, anticipazioni, RITA), con la sola eccezione dello switch di comparto (al momento non applicabile al Fondo) e del trasferimento ad altro fondo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
4. **impossibilità di proseguire con la contribuzione**, salvo l'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR;
5. **non cumulabilità con una RITA in corso di liquidazione** che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni;
6. **mantenimento in gestione del montante residuo**;
7. **riscatto del montante residuo in favore dei soggetti designati all'atto della richiesta della prestazione in caso di decesso del beneficiario**. Tale designazione è obbligatoria;
8. **applicazione di costi strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute**.

AVVERTENZE:

Si richiama l'attenzione degli aderenti sui seguenti elementi di rischio e sulle caratteristiche delle nuove prestazioni, da valutare con attenzione al momento dell'esercizio dell'opzione:

1. la variabilità dell'importo delle prestazioni è connessa ai risultati della gestione finanziaria (**rischio di investimento**);
2. **il rischio di longevità**, ossia la possibilità che, in caso di rendita a durata definita o di prelievi liberamente determinabili, la durata della vita del beneficiario superi la speranza di vita considerata ai fini del calcolo, con conseguente esaurimento del capitale disponibile;
3. **il rischio di un'eccessiva concentrazione delle prestazioni nella fase iniziale**, a fronte di una minore copertura nel restante periodo di pensionamento.

Il Fondo è impegnato nell'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi interni alle nuove disposizioni, in conformità alle indicazioni della COVIP. Nelle more di tale adeguamento e, comunque, non oltre il termine del periodo transitorio (fissato al 31 dicembre 2026), il Fondo acquisisce le richieste degli aderenti relative alle nuove prestazioni, fermo restando che la liquidazione e l'erogazione potranno avvenire solo successivamente al completamento dell'adeguamento, di cui sarà data tempestiva comunicazione. L'aderente potrà comunque revocare la scelta effettuata prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo.

Fermo il suddetto periodo transitorio, il Fondo eroga la prestazione non oltre 6 mesi dalla richiesta, salvo che la stessa non necessiti di integrazioni informative e/o documentali.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 Milano
C.F. 97073460152
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1089 il 23/11/1999

Per maggiori informazioni consulta i documenti disponibili nella sezione “Documentazione” del sito web del Fondo.

Hai qualche incertezza?

Consulta le FAQ e trova le risposte ai tuoi dubbi

Vuoi saperne di più?

Leggi le PİLLOLE PREVIDENZIALI

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 Milano
C.F. 97073460152
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1089 il 23/11/1999

SCHEMA DI SINTESI: CONFRONTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE NUOVE PRESTAZIONI RISPETTO ALLA RENDITA VITALIZIA

	RENDITA VITALIZIA	RENDITA A DURATA DEFINITA	PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI	EROGAZIONE FRAZIONATA
ENTRATA IN VIGORE	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026
SOGGETTO EROGANTE LA PRESTAZIONE	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione	Fondo pensione	Fondo pensione
DURATA DELL'EROGAZIONE	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata	Vita attesa residua	A scelta (min. 5 anni)
RISCHIO DI LONGEVITÀ	A carico Compagnia assicurativa	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
FLESSIBILITÀ DEL PRELIEVO	Limitata alla periodicità scelta	Limitata alla periodicità scelta	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata alla periodicità scelta
IMPORTO DELLE RATE	Fisso con rivalutazione annuale	Variabile in base ai risultati gestione	Variabile in base ai risultati gestione ed alla richiesta dell'aderente	Variabile in base ai risultati gestione
RISCHIO DI INVESTIMENTO	No (rendimento garantito)	Si	Si	Si
REVERSIBILITÀ DELLA SCELTA	Irrevocabile	Irrevocabile, salva facoltà di conversione in rendita vitalizia esercitabile presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.	Irrevocabile, salva facoltà di conversione in rendita vitalizia esercitabile presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.	Irrevocabile, salva facoltà di conversione in rendita vitalizia esercitabile presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.
DEVOLUZIONE DEL MONTANTE RESIDUO IN CASO DI DECESSO	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 Milano
C.F. 97073460152
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1089 il 23/11/1999

ANNI DI SPERANZA DI VITA PER LE NUOVE PRESTAZIONI RICHIESTE FINO AL 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34	76	12
51	33	77	11
52	32	78	10
53	31	79	10
54	30	80	9
55	29	81	8
56	28	82	8
57	27	83	7
58	26	84	7
59	26	85	6
60	25	86	6
61	24	87	5
62	23	88	5
63	22	89	4
64	21	90	4
65	20	91	4
66	20	92	3
67	19	93	3
68	18	94	3
69	17	95	2
70	16	96	2
71	15	97	2
72	15	98	2
73	14	99	2
74	13	100	1
75	12	101	1